

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LULE – ONLUS - DI ABBIEATEGRASSO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 286/98**

**IL COMUNE DI CREMA**, rappresentato del Direttore dell' Area Servizi al Cittadino, Dott. Angelo Stanghellini, con sede in Crema, Piazza Duomo 25, (P.I. 00111540191 – C.F. 91035680197) ;

E

**L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LULE – ONLUS –** di Abbiategrasso rappresentata da Emanuele Omodeo Zorini in qualità di Coordinatore,

**CONSIDERATO:**

- Che la tratta di esseri umani e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù rappresenta una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani, riconosciuta dalla normativa internazionale, europea e nazionale;
- Che le vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù sono persone minori e adulte, maschi, femmine e transessuali, sfruttate nel mercato della prostituzione, nel lavoro forzato, nel lavoro domestico, nell'accattonaggio, in attività illegali forzate, ed anche ai fini di espanto di organi;
- Che il fenomeno della tratta per quanto sommerso, è capillarmente diffuso nei contesti locali del territorio nelle sue diverse forme e chiama in campo la responsabilità delle istituzioni, della società civile e delle comunità locali.

**VISTI:**

- a) I numerosi documenti internazionali significativi che mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di esseri umani e dello sfruttamento in ambito sessuale e in altri ambiti e forme, tra cui:
- la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla repressione della tratta delle persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1950);
  - la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979);
  - la Sezione relativa ai Diritti Umani (paragrafo 230) della Piattaforma di Pechino (1995);
  - la Risoluzione sulla tratta degli esseri umani del Parlamento europeo del 18/01/1996;
  - le Azioni del Consiglio dell'Unione europea del 29/11/1996 e del 24/02/1997;
  - la Dichiarazione dell'Aja sulle linee guida europee per la realizzazione di misure efficaci per prevenire e combattere il traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale, 24-25 aprile 1997;
  - il Protocollo ONU sulla tratta o "Protocollo di Palermo" (2000);
  - la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani del 2002 adottata dal Consiglio dell'Unione Europea nel 2003;
  - il Rapporto del Gruppo di Esperti sulla Tratta degli Esseri Umani istituito dalla Commissione europea (dicembre 2004, versione in italiano ottobre 2005);
  - la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani del 2005 ratificata dallo Stato Italiano nel 2010;
  - la Direttiva di Strasburgo (2011/36/UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

che prevedono la promozione di politiche di intervento volte all'emersione del fenomeno, alla prevenzione, all'accoglienza ed assistenza, alla tutela e promozione dei diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e tratta, nonché, attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa implementando misure che coinvolgano direttamente sia il target finale sia i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione.

- b) I documenti nazionali che mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento tra cui si ritiene doveroso citare:
- D.P.R. n. 1244/1952;
  - Legge "Merlin" 20 febbraio n. 75/1958 "abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento sessuale"
  - Legge n. 1773/1966;

- Legge n. 66/1996, norme contro la violenza sessuale;
- Legge n. 269/1998 contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori: “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
- Art. 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998, “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale, così come modificato con decreto legislativo n. 300/2006 convertito con Legge n. 17/2007;
- Art. 25; 26 e 27 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione) coordinato con le modifiche del D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 (in base alla Legge sull’Immigrazione n. 189/2002);
- Legge n. 228/2003 “Misure contro la tratta di persone” che disciplina in merito al reato di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» (art. 600 c.p.) e di «Tratta di persone» (art. 601 c.p.), prevedendo all’art. 13 l’istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati, il relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 237/2005;

che prevedono la promozione di politiche di intervento volte all'emersione del fenomeno, alla prevenzione, all'accoglienza ed assistenza, alla tutela e promozione dei diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e tratta, nonché, attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa implementando misure che coinvolgano direttamente sia il target finale sia i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione.

- c) La Legge quadro n. 328/2000 per la “realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che fonda e conferisce autorevolezza al sistema delle politiche sociali ponendosi l’obiettivo di prevenire il disagio, aiutare chi è in difficoltà, migliorare la qualità della vita,
- d) La normativa vigente che impone alla Pubblica Amministrazione di modificare il rapporto con i cittadini in una direzione di trasparenza dell’azione amministrativa e di una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi.

In particolare:

- e) L’art.18 (soggiorno per motivi di protezione sociale) del “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (D. Lgs. n. 286/98), che prevede la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle persone immigrate vittime di violenza e sfruttamento.
- f) Gli artt.
  - 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale),
  - 26 (Convenzioni con soggetti privati),
  - 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale),
  - 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati),
  - 53 (Condizioni per l’iscrizione nel Registro)
  - 54 (Iscrizione nel Registro)

del D.P.R. del 31-8-1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286” in particolare per la realizzazione delle misure previste dal succitato art.18.

- g) L’art. 13 della Legge n.228/2003 “Misure contro la tratta di persone” che prevede l’istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati e il relativo Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 237 del 19 settembre 2005.

#### **PREMESSO CHE:**

- è in atto una collaborazione tra le parti firmatarie, nella quale l’Ente Pubblico partecipa, anche a titolo di cofinanziamento, a iniziative di intervento sociale volte a:
  - ridurre il disagio delle persone coinvolte nella prostituzione e favorirne l’inclusione sociale;

- tutelare i diritti e garantire l'inserimento socio-lavorativo delle vittime della tratta di esseri umani, in particolare a scopo di sfruttamento sessuale, ma anche in altri ambiti (lavorativo, accattonaggio ecc.);
- contribuire parallelamente, attraverso la collaborazione con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria, al contrasto alla criminalità organizzata che gestisce la tratta di esseri umani;
- contribuire a sviluppare interventi che abbassino l'allarme sociale nelle comunità locali e ne elevino il senso di responsabilità e di accoglienza;

- l'Associazione Lule onlus è iscritta nella II° Sezione del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'art. 52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, regolamento di attuazione del suddetto Testo unico, con iscrizione C/4/2000/MI;

- l'Associazione Lule onlus, opera dall'anno 1997 nella realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità collegate e nella tratta di esseri umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali, e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di progetti sovra provinciali a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità per programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del D. Lgs. n.286/98 precedenti 12 Avvisi ed art.13 della Legge 228/03 precedenti 6 Avvisi);

- l'Associazione Lule onlus ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito degli interventi sociali a favore delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio della Regione Lombardia, e che tali interventi hanno trovato applicazione a partire dal 1997 e sono tuttora in atto;

Pur confermando l'autonomia dei rispettivi ruoli e funzioni e nel pieno rispetto delle competenze istituzionali di ognuno.

## **SI CONCORDA**

sull'esigenza di definire e mettere in atto politiche e interventi strutturati, integrati e multidimensionali a favore delle persone vittime di tratta con un approccio che tenga conto della complessità di tali fenomeni e preveda dunque interventi a tutto campo rivolti alle persone che vi sono coinvolte, il lavoro di rete con le diverse agenzie territoriali, la sensibilizzazione e responsabilizzazione delle comunità locali e il raccordo con Enti o Agenzie pubbliche e private dei relativi Paesi di origine.

In particolare:

1. realizzazione di interventi di promozione dei diritti rivolti alle possibili vittime di tratta attraverso attività di bassa soglia (informazione, orientamento sanitario e relazionale, giuridico, sociale e invio ai programmi di assistenza);
2. identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta;
3. inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o allo sfruttamento di esseri umani (come previsto dall'art. 13 della L. 228/2003);
4. collegamento tra i programmi previsti ai sensi dell'art. 13 della L. 228/2003 e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 286/98;
5. realizzazione di percorsi individualizzati per la formazione, l'orientamento e il progressivo inserimento socio-lavorativo delle persone che hanno avviato programmi di assistenza e integrazione sociale (ivi comprese le attività mirate all'eventuale necessità di ottenimento del permesso di soggiorno);
6. attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento, alle diverse condizioni di disagio e marginalità connesse a tali fenomeni;
7. collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali le Regioni e gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, i servizi per il lavoro, i servizi sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit.

## **Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Viene instaurata, con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, una collaborazione tra le parti tesa ad attuare e sviluppare i programmi di assistenza ed integrazione sociale rivolti alle vittime della tratta previsti all'art. 18 del D. Lgs. 286/98, per la cui realizzazione attraverso progetti di fattibilità è stato pubblicato l'Avviso n. 13/2012 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

L'ENTE aderisce al progetto di fattibilità, che vede come ente promotore l'Associazione Lule onlus, dal titolo "DONNE IN VOLO 2013", impegnandosi a cofinanziarlo in modo da garantire, in concorso con gli altri enti pubblici del contesto regionale, il co-finanziamento del 30% del costo complessivo del progetto.

## **Art. 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

- 1) Persone minori e adulte (maschi, femmine e trans gender) vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, assoggettate allo sfruttamento sessuale, al lavoro forzato o al grave sfruttamento lavorativo, allo sfruttamento nell'accattonaggio, alle attività illegali forzate, all'espianto di organi;
- 2) operatori sociali e sanitari del settore pubblico o privato e delle forze dell'ordine e della magistratura interessati dalla realizzazione di interventi nel settore;
- 3) generalità della cittadinanza e delle comunità locali per la loro sensibilizzazione e responsabilizzazione sulle problematiche connesse al fenomeno della tratta di esseri umani.

## **Art. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI NELLA CONVENZIONE**

- **L'Associazione Lule onlus** si impegna a:

a) mettere in atto interventi sociali che prevedano:

- realizzazione di interventi di promozione dei diritti rivolti alle possibili vittime di tratta attraverso attività pro-attive di bassa soglia;
- identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta;
- inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o allo sfruttamento di esseri umani (come previsto dall'art. 13 della L. 228/2003);
- collegamento tra i programmi di prima assistenza previsti ai sensi dell'art. 13 della L. 228/03 e i programmi di integrazione sociale previsti ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- realizzazione di percorsi individualizzati per la formazione, l'orientamento e il progressivo inserimento socio-lavorativo delle persone che hanno avviato programmi di assistenza e integrazione sociale (ivi comprese le attività mirate all'eventuale necessità di ottenimento del permesso di soggiorno);
- attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento, alle diverse condizioni di disagio e marginalità connesse a tali fenomeni;
- collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali le Regioni e gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, i servizi per il lavoro, i servizi sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit.

b) assumere la responsabilità nella realizzazione del progetto; ove parte dell'attuazione venga affidata a soggetti terzi essa ne rimane comunque responsabile e mantiene il coordinamento delle azioni previste;

c) presentare relazioni semestrali e finali dei progetti circa l'attività svolta entro due mesi dalla conclusione dei rispettivi periodi di riferimento all'Ente;

d) presentare il rendiconto finanziario finale entro due mesi dalla conclusione dei rispettivi periodi di riferimento all'Ente;

E) adottare gli opportuni atti in sede di presentazione dei progetti e della loro successiva attivazione e complessivamente per rendere operativo quanto sopra esposto.

- **L'Ente** si impegna a:

- a) partecipare al progetto presentato dall'Associazione Lule onlus ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 286/98 e del relativo Regolamento di Attuazione, Bando congiunto 2012 - Avviso n. 13/2012, dal titolo "Donne in

volò 2013", impegnandosi a cofinanziarlo per un importo pari a 15.000 euro quale valorizzazione dell'apporto professionale degli operatori sociali presenti presso il Area Servizi al Cittadino e quale valorizzazione di immobili di proprietà del Comune di Crema, in modo da garantire, in concorso con gli altri enti pubblici del contesto regionale, il co-finanziamento del 30% del costo complessivo del progetto;

- b) contribuire alla diffusione dei risultati e allo scambio di buone prassi di livello locale, provinciale e regionale;
- c) favorire il collegamento tra i programmi di emersione e prima assistenza previsti ai sensi dell'art. 13 della L. 228/2003 e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- e) adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto.

#### **Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione, ed avrà durata fino al termine del progetto annuale in oggetto.

#### **Art. 5 - MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Ogni modifica e integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Conseguentemente la disapprovazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella convenzione stessa non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

#### **Art. 6 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE**

Ogni firmatario può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso.

Il recesso potrà avvenire, salvaguardando eventuali impegni già in corso e non avendo effetto liberatorio in ordine agli impegni assunti nei termini dell'intesa, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- qualora una delle Parti ponga in essere atti che costituiscano, direttamente o indirettamente, gravi violazioni di leggi o regolamenti ovvero, inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora si verifichi lo scioglimento di una delle parti o comunque si determinino sostanziali modifiche all'assetto della convenzione, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata;
- qualora una delle Parti sia inadempiente degli obblighi contenuti nella presente convenzione.

#### **Art. 7 - CLAUSOLE FINALI**

Le parti firmatarie del presente atto si impegnano ad adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto.

#### **Art. 8 - ARBITRATO**

Tutte le controversie in merito a interpretazione, adempimenti e risoluzione della presente convenzione saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati dalle Parti ed il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo designato dal presidente del Tribunale di Milano su istanza di una sola delle parti.

#### **Art. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt.5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e non è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 9555.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

**IL DIRETTORE**  
**Area Servizi al Cittadino**  
**Dott. Angelo Stanghellini)**

**I**

**Coordinatore**  
**Associazione Lule Onlus**  
**Emanuele Omodeo Zorini**

Crema, \_\_\_\_\_

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 27/01/14